



Dickinson

<http://www.gendersexualityitaly.com>

g/s/i is an annual peer-reviewed journal which publishes research on gendered identities and the ways they intersect with and produce Italian politics, culture, and society by way of a variety of cultural productions, discourses, and practices spanning historical, social, and geopolitical boundaries.

Title: Osceno all'italiana: Tracce per una storia del concetto

Journal Issue: gender/sexuality/italy, 9 (2022)

Author: Silvia Rodeschini, University of Florence

Publication date: 12/31/2022

Publication info: gender/sexuality/italy, "Themed Section"

Permalink: <http://www.gendersexuality.com/2-osceno-allitaliana-tracce-per-una-storia-del-concetto>

DOI: <https://doi.org/10.15781/enq4-jr53>

Author Bio: Silvia Rodeschini is an Associate Professor in History of Political Thought in the Department of Political and Social Sciences (DSPS) at the University of Florence. She has much research experience in the European history of modern and contemporary political concepts, mainly in the German-speaking tradition. Lately she has turned her attention to the relationship between public and private space and has undertaken new research on the political subjectification of women and the public relevance of sexuality.

Abstract: This article outlines the history of the idea of obscenity in Italian law and media governance provisions. Starting from the formulation of the articles concerning obscenity of the Italian penal code of the thirties, the analysis follows the shift in the meaning of modesty in the subsequent transformations of the rules governing the distribution of obscene material until the 2000s. This reconstruction tries to make explicit the idea of sexual pleasure and its dangers implicit in some juridical texts and to outline how norms try to situate adult content in specific spaces of consumption.

Key words: obscenity, adult content, pornography, Italian law, media governance

Copyright Information

g/s/i is published online and is an open-access journal. All content, including multimedia files, is freely available without charge to the user or his/her institution and is published according to the Creative Commons License, which does not allow commercial use of published work or its manipulation in derivative forms. Content can be downloaded and cited as specified by the author/s. **However, the Editorial Board recommends providing the link to the article (not sharing the PDF) so that the author/s can receive credit for each access to his/her work, which is only published online.**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)

OSCENO ALL'ITALIANA: TRACCE PER UNA STORIA DEL CONCETTO¹

SILVIA RODESCHINI

Effetto rivoluzionario

Nel tentativo di definire la trasformazione dei comportamenti sessuali e del loro significato individuale, sociale e politico maturati a partire dagli anni Sessanta del ventesimo secolo si parla spesso di una “rivoluzione sessuale.” Questa formula—che riprende il titolo di un saggio di Wilhelm Reich del 1936—vorrebbe indicare un radicale mutamento della vita sessuale degli individui e del significato del sesso nella chiave di una liberazione da quelle istanze repressive che lo disciplinavano, stabilendone liceità, scopi, modi e luoghi adeguati. Come la liberazione del lavoro ispirata da Marx, l'idea sembrava che un campo dell'agire umano si apprestasse a venire sgomberato dagli apparati di potere che lo organizzavano, in vista di una possibilità di azione più vasta, più creativa, più umana, più felice.² Nell'opera di Reich questa espressione intendeva indicare il versante necessario di una trasformazione della vita associata che vedeva nella repressione sessuale la condizione di possibilità dell'“ordinamento capitalista,” il cui rovesciamento non poteva limitarsi all'abolizione della proprietà privata dei mezzi di produzione.³ È una tesi che si ritrova, seppur con alcune differenze, anche in un'opera come *Eros e civiltà* di Herbert Marcuse, dove l'emancipazione dai vincoli imposti alla sessualità si lega a quella dai vincoli imposti al lavoro: secondo l'autore, la “trasformazione della sessualità in eros” si sarebbe accompagnata al “lavoro come libero gioco di facoltà umane” perché la fine della repressione sessuale era possibile solo con la fine di una cultura repressiva *tout court*.⁴ In queste letture il sovvertimento dell'ordine sessuale avrebbe dovuto e potuto avvenire solo con una completa trasformazione della dimensione economica e politica—per Reich addirittura con l'abolizione di quest'ultima—che avrebbe inaugurato una nuova epoca della storia umana. Non a caso Reich scrive la seconda parte della *Rivoluzione sessuale* guardando alla Russia degli anni Venti, dove c'era stato un tentativo di ripensare il ruolo sociale della donna, della coppia e della famiglia sul quale erano intervenuti importanti esponenti del Partito come Lev Trockij e Alexandra Kollontaj, insieme a scrittori come Vladimir Majakowskij e Inessa Armand. L'idea era che, con l'abolizione della proprietà privata dei mezzi di produzione, la vita quotidiana dei cittadini socialisti sarebbe stata del tutto diversa da quella borghese anche per ciò che riguardava gli ambiti dell'amore e del sesso.⁵

La difficoltà di applicare un concetto di rivoluzione sessuale di questo tipo ai paesi dell'Europa occidentale nel periodo del Dopoguerra, e tra questi anche all'Italia, sta precisamente nel fatto che qui la rivoluzione sessuale si sarebbe compiuta proprio nella fase nella quale si sviluppava e si portava a termine un processo di trasformazione industriale in chiave schiettamente capitalistica. Di più, tanto più cresceva la ricchezza garantita dallo sviluppo industriale, tanto più sembrava compiersi la liberazione di una sessualità sino ad allora confinata entro il matrimonio e resa ammissibile dallo scopo di riprodursi. Evidentemente questa rivoluzione, se c'è stata, non è quella che si attendevano Reich e Marcuse, i quali conferivano a questo termine il significato che essa eredita dalla storia dei concetti politici europei: una rivoluzione, cioè, visibile, perseguita

¹ Per la redazione di questo saggio l'autrice si è giovata della disponibilità da parte di alcuni esponenti dell'industria pornografica italiana a condividere il racconto di alcuni aspetti del loro lavoro, un particolare ringraziamento va perciò a Marzio Tanageri, Roberta Gemma, Mario Salieri, e Michelle Ferrari.

² Numerose sono le pubblicazioni degli anni Settanta in Italia che recano questa locuzione nel titolo: si vedano Guèrin, *Saggio sulla rivoluzione sessuale*; Gente, *Sexpol*. Su questo tema con riferimento ai media si vedano Adamo, *Il porno di massa*, 21–66; Ortoleva, *Il secolo dei media*, 186–188.

³ Reich, *La rivoluzione sessuale*, 15.

⁴ Marcuse, *Eros e civiltà*, 229–231.

⁵ Tutti questi esperimenti furono interrotti quando Stalin sostituì Lenin alla guida del partito. Ginsborg, *La famiglia nel Novecento*, 42–71.

attraverso una redistribuzione del potere, progettata e promossa collettivamente per ottenere un’emancipazione possibile solo come esito di un’azione comune.⁶

Ecco, in questo senso, una rivoluzione sessuale vera e propria è stata certo oggetto di azione politica da parte di alcuni gruppi, i cui effetti, tuttavia, sono maturati secondo un processo che è difficile definire rivoluzionario nel senso proprio del termine. Se è, infatti, chiaro che la dimensione sessuale ha di per sé o, in ogni caso, è venuta assumendo un carattere politico certamente a partire dalle opere metapsicologiche freudiane, è necessario precisare il profilo di questa politicità. Se con essa si intende il suo assurgere al rango di strumento di identificazione e di rottura sulla base di quel genere di distinzione noi/loro che è caratteristico dei processi di politicizzazione è certo che a partire dai tardi anni Sessanta alcuni gruppi militanti hanno contestato in chiave politica i poteri asimmetrici che segnano il campo del sessuale, nel quale la donna era pensata come oggetto e mai come soggetto e l’eterosessualità si faceva norma che confinava altre sessualità al rango di perversioni e aberrazioni.⁷ Ma questo processo non prova ancora che il sesso venisse complessivamente concepito come un ambito politico: l’esistenza di gruppi che intendono l’emancipazione sessuale come elemento per una rivoluzione sociale e politica non corrisponde a una rivoluzione come mutamento di vasta portata. L’ipotesi è piuttosto che, se una trasformazione c’è stata anche grazie a questi gruppi, si è trattato di un processo lento, complesso e per molti aspetti invisibile, maturato nel corso di almeno tre decenni come effetto dell’esercizio di una maggiore libertà individuale, più di quanto sia stata una rivendicazione pubblica di una libertà collettiva. Si tratterebbe perciò di un effetto rivoluzionario più di quanto non si sia trattato di un progetto rivoluzionario, nel quale si incontrano soggetti diversi—movimenti e partiti politici, editori, giornalisti, attori, attrici, modelli, edicolanti, giudici, censori, medici, psicologi, e funzionari pubblici—che si occupano di sesso con intenti e moventi assai differenti tra loro.

Così, se è certamente vero che in questo processo hanno agito dei soggetti, si sgombrerà il campo dall’idea che essi avessero intenzioni e scopi comuni, che agissero con il fine di “sovertire la morale tradizionale,” più di quanto non intendessero anche guadagnare visibilità o fare profitti, dire la verità o conservare l’ordine sociale. La fondazione di un movimento politico omosessuale, la rivendicazione da parte delle donne del controllo sul proprio corpo, la diffusione di riviste patinate per soli uomini e l’aumento della presenza di nudo e sesso nei film disponibili nelle sale cinematografiche a partire dall’inizio degli anni Sessanta andrebbero visti come le tracce di una trasformazione della percezione del sesso e dei piaceri ad esso connessi più che come fatti da contestualizzare in una rivoluzione sessuale di rado perseguita come tale.

In questa chiave, le variazioni di significato che il diritto ha attribuito alla nozione di osceno costituiscono un’ulteriore traccia che, messa a fuoco nella sua specificità, mostra lo svuotamento progressivo avvenuto tra gli anni Sessanta del ventesimo secolo e gli anni Dieci del ventunesimo di quel concetto di “comune senso del pudore” che segna il confine tra ciò che è accettabile e ciò che non lo è—e perciò va tenuto nascosto. In questo processo si sono verificate alcune svolte, nel quale si sono messi in luce soggetti diversi, i cui rapporti sono segnati da linee di attrito che hanno portato a una complessiva trasformazione della nozione giuridica e della sua percezione sociale. Osservata come risultato anintenzionale di un processo composito, è possibile vedere come questa trasformazione approdi a una nuova strategia di governo della visibilità del sesso e del piacere, i cui confini non sono affatto saltati in aria: non si è, cioè, passati a una condizione di assenza di regole o di liceità *sans phrase*, piuttosto è cambiato l’oggetto di protezione intorno al quale il diritto si articola, generando nuovi confini e nuove strategie di posizionamento.

⁶ Ricciardi, *Rivoluzione*; Bulst et. al., “Revolution.”

⁷ Koselleck, “Per una semantica storico-politica,” 181–222; sul movimento omosessuale in si vedano Mieli, *La gaia critica*; Prearo, *La fabbrica dell’orgoglio*, 17–87; sul movimento femminista italiano e le sue politiche del corpo basti qui ricordare i lavori di Carla Lonzi, di cui manca ancora un’edizione critica completa.

L'osceno e il comune sentimento del pudore

Il termine osceno è un termine straordinariamente stabile nella storia della lingua italiana, nella quale compare probabilmente per la prima volta in una collazione di testi del quattordicesimo secolo che intendeva restituire in volgare toscano alcuni insegnamenti di Giovanni Cassiano—vissuto tra il quarto e il quinto secolo—e dove si legge che “il soave odoroso fiore della verginità e la soave e odorosa purità della castità” non possono essere comparati “agli osceni e fetenti letami della lussuria.”⁸ C'è un modo di agire, cioè l'astinenza sessuale tanto rilevante per la tradizione cristiana, a cui si associa l'immagine del fiore e una percezione dei sensi—un delicato profumo—simmetricamente contrapposte alla lussuria, con il suo corredo escrementizio e puzzolente.⁹ Al contrario di altri termini che designano le qualità umane e che hanno profondamente cambiato di significato (si pensi, per esempio, al termine “onesto” del celeberrimo *incipit* del sonetto dantesco “Tanto gentile e tanto onesta pare / la donna mia, quand'ella altrui saluta”), “osceno” resta segnato sino ad oggi da qualificazioni visuali, olfattive e morali, che inducono quel genere di disgusto che suscitano, o devono suscitare, i peccati.¹⁰ L'oscenità del peccato di lussuria ricade anche su alcune parti del corpo collegate ai piaceri sessuali, che devono essere tenute nascoste e di qui, già in Boccaccio, il termine osceno viene usato *latu sensu* per qualificare oggetti della visione con caratteri orribili, abietti e moralmente disturbanti come la vista di cadaveri straziati.¹¹ L'osceno è perciò sempre definito da un'articolazione tra vizio, corpo, e visione, che ritorna anche nel linguaggio giuridico del ventesimo secolo.

Già, infatti, il Codice Rocco approvato per Regio Decreto il 19 ottobre 1930 e, prima ancora, le Leggi di Polizia del Regno d'Italia che nel 1889 prevedevano il sequestro di affissioni e materiali che violavano la pubblica decenza o il buon costume per tutelare il pudore pubblico come un bene collettivo, secondo un parametro—quello del “comune sentimento del pudore”—che si riteneva determinabile in modo universale e non controverso. Alcune parti del corpo e, in genere, gli atti sessuali, seppur consentiti nello spazio privato, non dovevano invece essere visibili in quello pubblico, in ragione di una forma di vergogna che essi suscitavano tanto in chi guarda quanto in chi viene guardato. Perché il corpo sessuato, i suoi atti e i suoi gesti erano leciti solo se rimanevano invisibili?

Lo spiega Vincenzo Manzini, uno degli estensori del Codice del 1930, in un'opera del 1936:

La pornografia e altre manifestazioni affini, sozzo diletto di immaturi o di degenerati e immonda speculazione di lenoni intellettuali, è un esiziale tossico morale, che invisce il sentimento e l'intelletto, degradando anche fisicamente la persona, con l'abitudine di artificiosi eccitamenti erotici e col conseguente acquisto di vizi.

Un popolo di erotomani equivale, per l'energia e l'efficienza spirituali, a un popolo d'eunuchi. L'ipertrofia e l'iperestesia sono fenomeni patologici e immediatamente o mediatamente deprimenti come l'atrofia e l'anestesia.¹²

Come si noterà, in questi argomenti, alla degenerazione morale e all'idea di sporcizia che sin dalle origini si associano all'osceno, si aggiungono argomenti di carattere medico – che una tradizione settecentesca aveva formulato in rapporto agli eccessi sessuali e alla masturbazione – che servono per spiegare la sua pericolosità per un soggetto collettivo, ossia il popolo, particolarmente caro a Mussolini, il quale teneva a rappresentare il fascismo come quel modo di concepire le istituzioni che avrebbe restituito “forza” e “libertà” proprio al popolo italiano.¹³ Quello che è al lavoro nel

⁸ Cassiano, *Volgarizzamento delle Collazioni*, xxiv, 313.19.

⁹ Brown, *Il corpo e la società*.

¹⁰ Aglianò, “Onesto,” https://www.treccani.it/enciclopedia/onesto_%28Enciclopedia-Dantesca%29/ (ultima visita 26 gennaio 2023).

¹¹ Boccaccio, *La caccia di Diana*, 86.

¹² Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, 389–390.

¹³ Laqueur, *Sesso solitario*, 156–306; Mussolini, *La dottrina del Fascismo*; Duggan, *Il popolo del Duce*.

testo di Manzini è chiaramente un dispositivo che serviva a conferire all'insieme delle persone che avrebbero vissuto secondo l'ordine descritto nel Codice del 1930 un'identità collettiva, nella quale anche la sessualità era mobilitata come fattore di coesione.¹⁴

Sarebbe, tuttavia, un errore attribuire questo genere di strategie solo al fascismo o alla sensibilità di Manzini per le “esigenze di controllo sociale che la scienza giuridica doveva esprimere” e ascrivere la loro sopravvivenza a una mancata eliminazione di elementi autoritari nella disciplina dei contenuti osceni.¹⁵ Lo si vede bene già in un'opera come la *Metafisica dei costumi* di Kant, la quale riconosce che gli esseri umani devono avere rapporti sessuali per riprodursi ma impone a questa necessità di essere codificata legalmente attraverso un'istituzione come il matrimonio, per sottrarla il più possibile alla sua matrice “animale” che degrada l'essere umano ad un livello “bestiale.”¹⁶ Ed è lo stesso Kant a spiegare che l'essere umano, “considerandosi un semplice mezzo per l'appagamento di un impulso animale, rinuncia quasi gettandola via alla sua personalità,” la quale ritorna proprio nella prosa di Manzini per indicare quell'autonomia e quella dignità dell'umano che ne fanno un essere razionale.¹⁷ La violazione del pudore è perciò, anche per un autore che non è affatto possibile ascrivere alla tradizione fascista o autoritaria, una forma di disumanità, di ritorno a quell'animalità e a quella brutalità dalla quale la dimensione morale e civile cercano, invece, di prendere congedo.

La definizione del pudore come crinale che separa natura e cultura, la brutalità dalla civiltà, non è neppure un motivo esclusivamente kantiano, come mostra chiaramente una ricostruzione come quella fornita da Andrea Tagliapietra ne *La forza del pudore*. Si tratta, infatti, di un *leitmotiv* della storia della cultura europea, che vede in questa emozione tutta sociale—si prova, infatti, pudore sempre di fronte allo sguardo degli altri—un'ambivalenza originaria della storia dell'essere umano: quella, cioè, che, seguendo la tradizione cristiana, individua l'origine concomitante della conoscenza e del senso della vergogna nel gesto di Adamo—mal consigliato da Eva—di mangiare il frutto dell'albero proibito.¹⁸ In questa chiave, il pudore è più di un'emozione tra le altre perché è quella che *in primis* si accompagna alla civiltà, come sostiene anche un autore come Max Scheler che vede in questo stato d'animo l'espressione più chiara della peculiare posizione ontologica dell'essere umano. Nel 1913 in *Pudore e senso del pudore* spiega, infatti, che questo stato d'animo “come nessun altro ... esprime in modo così chiaro, incisivo e immediato la particolare posizione che l'uomo occupa nella grande scala degli esseri, ossia la sua collocazione tra divino e animale.”¹⁹

Questa interpretazione, che percorre tutto il ventesimo secolo, si trova anche in un classico della sociologia come *La civiltà delle buone maniere* di Norbert Elias, il quale vede il processo di civilizzazione come un itinerario lungo il quale la sessualità, come altre “funzioni naturali dell'uomo,” viene a poco a poco gravata di sentimenti di pudore e imbarazzo socialmente indotti, al punto che perfino la sua menzione in società è sempre più fortemente limitata da una serie di regole e di divieti. Le funzioni stesse, così come la loro menzione, vengono tenute sempre più nascoste.²⁰

Per concludere che “con il progredire della ‘civiltà’ si formano sempre più nettamente una sfera intima e una sfera pubblica della vita dell'uomo, un comportamento segreto e uno pubblico, sempre più divaricati tra loro.” Sulla stessa linea si trova anche un autore come Hans Peter Duerr, tra i più aspri critici della nozione di civilizzazione così come messa a punto da Elias, il quale si discosta dalla sua prospettiva nel tentativo di definire il pudore come un elemento contestuale delle diverse culture e non soggetto ad alcuna forma di progresso crescente, tenendo tuttavia ferma

¹⁴ Mosse, *Sessualità e nazionalismo*, 174–206.

¹⁵ Berardi, “Vincenzo Manzini.”

¹⁶ Kant, *Metafisica dei costumi*, 280–282.

¹⁷ Kant, *Metafisica dei costumi*, 282.

¹⁸ Tagliapietra, *La forza del pudore*, 20–43; Fussi, *Per una teoria della vergogna*.

¹⁹ Scheler, *Pudore e sentimento del pudore*, 25.

²⁰ Elias, *Il processo di civilizzazione*, 346; Orazi, “Sociologia del pudore.”

l'idea che “fa parte della *natura* dell'uomo vergognarsi della sua nudità, seppure questa nudità possa essere definita anche storicamente.”²¹

Se è chiaro che l'interesse di queste opere non è quello di descrivere normativamente che cosa sia ammissibile vedere e che cosa non lo sia, se cioè esse lavorano con concetti che non hanno alcun intento di essere operazionalizzati come criteri di giudizio in sede di processo, resta il fatto che indicano in modo chiaro che il pudore è un bene da tutelare, è un'emozione pienamente civile, le cui modifiche, il cui indebolimento o il cui rafforzamento sono candidati ad avere effetti di vasta portata. La lunghezza di una gonna, la dimensione di un costume da bagno, la larghezza delle fascette nere che dovevano nascondere i genitali delle fotografie di nudo pubblicate sulle riviste potevano diventare questioni di rilevanza capitale perché portavano vicini a quel margine che distingue l'umano dal bruto.

Non sorprende perciò che il testo del Codice Penale di epoca repubblicana abbia conservato pressoché intatti gli articoli del codice di epoca fascista che spiegano che cosa vada ritenuto osceno, e che cosa si possa e non si possa fare col materiale che ricade sotto questa etichetta. Secondo l'articolo 529 del Codice penale “si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore. Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto.” Esistono quindi azioni e artefatti “osceni” che offendono il “pudore” secondo il “comune sentimento” dai quali il testo del codice si premura immediatamente di distinguere il caso particolare di azioni o oggetti che sono opere d'arte o di scienza. La perimetrazione dell'osceno è dunque segnata in primo luogo *ex negativo*: le branche della conoscenza che intendono mettere a tema delle verità sull'essere umano non offendono il pudore in ragione del maggiore bene sociale che rappresentano.²²

Questa distinzione è gravida di conseguenze nello stabilire il significato del termine osceno e il modo in cui esso è attribuito come predicato ad azioni e oggetti. Da un lato, è evidente che il legislatore intendeva sottrarre l'arte e la scienza dalle possibili accuse di oscenità per il fatto che la ricerca della verità e l'esperienza estetica sono dei campi di esercizio di facoltà umane la cui importanza non poteva essere pregiudicata dall'inquietudine che potevano suscitare: anche se le verità della scienza e dell'arte turbano, tale turbamento è legittimo socialmente e giuridicamente.

Numerose sono le ragioni storiche che spiegano il mantenimento di queste eccezioni alla necessità di punire ciò che viola il pudore. Esse maturano nel contesto dell'Italia appena uscita dall'esperienza del fascismo, durante la quale lo spettro dei reati che riguardano la stampa, i media e la ricerca scientifica avevano avuto lo scopo di tacitare il dibattito pubblico. La censura che aveva caratterizzato il Ventennio aveva creato nei costituenti italiani una sensibilità per la tutela della libertà di espressione, le cui restrizioni venivano viste come un pericolo per la neonata repubblica che voleva, con i suoi codici e con la carta costituzionale, garantirla da qualsiasi abuso da parte dell'autorità politica.²³

Dall'altro lato, tuttavia, questa distinzione lascia intendere che l'osceno non abbia né un valore di verità, né un valore estetico: esso viene sospinto verso il campo del falso e del brutto, da cui deriva una delle più celebri distinzioni di senso comune intorno a questi ambiti, cioè quella secondo la quale è possibile separare erotico e pornografico. L'erotico rivela attraverso il nascondimento e l'ammiccamento, suscita il desiderio attraverso l'esperienza dell'attesa, laddove, invece, il pornografico mostra apertamente, illumina senza reticenze una carne che, svelata sin nei suoi minimi dettagli, non può più suscitare desideri, ma solo semplici appetiti privi della minima

²¹ Duerr, *Nudità e vergogna*, 5.

²² Romano, “Il comune sentimento.”

²³ Desole, *L'immagine oscena*, 58–86. Gli articoli 19 e 21 della Costituzione italiana che disciplinano la libertà di culto e quella di manifestazione di pensiero specificano che queste libertà sono esercitabili purché non si tratti di riti o manifestazioni “contrarie al buon costume.”

dimensione di differimento e di riflessività.²⁴ Questa distinzione, evidentemente, fa riferimento alla supposta differenza tra ciò che costituisce un'esperienza artistica e ciò che costituisce uno stimolo diretto del corpo: la prima è comunque un'esperienza mediata dalla mente, dall'immaginazione di qualcosa che non si vede, mentre la seconda—non lasciando, come si è soliti dire, nulla a questa facoltà—è priva di ogni valore d'esperienza culturale.

Il carattere principale che segna questo concetto nel contesto italiano è perciò quello che vuole che l'oscenità sia il risultato di una comunicazione diretta tra immagine e corpo: non si tratta, tuttavia, di una visione che si avvicina a quello che Linda Williams definisce un *body genre*, cioè un genere che sollecita reazioni corporee come la paura o l'eccitazione, perché qui l'osceno non ha un carattere né mediale né mediato, non fa parte del *milieu* della cultura, non costituisce un linguaggio nel quale si amalgamano pratiche sociali, divieti, tradizioni iconografiche e elementi di carattere tecnologico.²⁵ Si tratta, piuttosto, di un polo emittente di stimoli che arrivano direttamente al corpo perché—sembra intendere il legislatore—il problema è l'assenza di quel *surplus* che ne trasformerebbe la rappresentazione in cultura.

Nel codice questo articolo ha il compito di fornire il nucleo che serve poi a designare il tipo di azioni che costituiscono una violazione di questo bene. Oltre agli atti sessuali compiuti nello spazio pubblico descritti nell'articolo 527, l'articolo 528 è espressamente dedicato alle "Pubblicazione e spettacoli osceni," a proposito dei quali si specifica che

Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.²⁶

La coerenza tra l'articolo 529 che codifica la nozione di osceno e l'articolo 528 appare evidente e si colloca in pieno in quella linea che designa il pudore sessuale come un bene pubblico, la cui violazione produce effetti negativi su tutti e su ciascuno.²⁷ Preso alla lettera questo articolo sembrerebbe collocare fuori dalla legalità tutta l'industria che trova la sua ragion d'essere nella rappresentazione del sesso e dei suoi piaceri, eppure sappiamo per certo che essa è esistita, ha prosperato per un certo periodo, portando nelle edicole italiane riviste come *Playmen* o *Le Ore* e ha potuto esporre negli spazi dedicati alla "pubblica affissione" quei manifesti a cui è dedicata una serie di fotografie scattate da Rosalba Russo a Napoli tra il 1978 e il 1980, oggetto di una recente mostra al Museo Pecci di Prato.²⁸ Non solo, l'Italia non ha sin qui promosso nessuna azione per la messa al bando delle immagini che offendono il pudore su internet—come hanno fatto paesi come l'Inghilterra, la Russia o l'Islanda—ma esiste un mercato per questi prodotti ai quali si accede attraverso servizi, come quelli di Sky Italia, che godono di licenze pubblicamente concesse.²⁹ Non potendosi trattare, quindi, di un'industria integralmente illegale, e non trattandosi nemmeno di articoli rimasti per errore nel codice, è necessario trovare un'altra spiegazione a quella che, nel migliore dei casi, appare come una contraddizione che, si badi bene, non è tra fatti e norme ma, in questo caso, tra la norma che stabilisce l'illegalità dell'oscenità e quella che ne disciplina la possibilità di distribuzione.

²⁴ Tra i saggi che rimarcano la possibilità di tenere ferma questa differenza ci sono Marzano, *La fine del desiderio*; Han, *Agonie des Eros*; Steinem, "Erotica and Pornography," 35–39. Sulla variabilità delle definizioni di ciò che significa pornografico si vedano Bertrand e Baron-Carvais, *Introduction à la pornographie*; Ogien, *Pensare la pornografia*.

²⁵ Williams, "Film Bodies."

²⁶ Nel 2016 questi reati sono stati derubricati in larga misura a illecito amministrativo e non più penale, si veda Decreto legislativo 15.1.2016 n. 8, art. 2, comma 1, lett. a.

²⁷ Cadoppi e Veneziani, *Elementi di diritto penale*, 126.

²⁸ Passavini, *Porno di carta*; Maina, *Play, man!*; Russo, *Public Sex*.

²⁹ Person, Hurka e Knill, "Opposite Trends in the Regulation of Pornography?"; Petley, "The Regulation of Pornography"; Blake, "Age Verification for Online Porn"; Helgadóttir, "Pornography Censorship."

Strategie di aggiornamento

La soluzione a questa contraddizione è piuttosto tortuosa ed è possibile comprenderla dal punto di vista della storia della definizione giuridica della nozione di osceno, se si osservano i successivi slittamenti di significato del suo lemma chiave—il “comune sentimento del pudore”—che doveva indicare nello stesso tempo una certa intensità di turbamento e coinvolgere, come indica l'uso dell'aggettivo “comune,” l'insieme di coloro che potevano restare turbati.

Il problema si presenta sotto forma di difficoltà nell'applicare una nozione sostantiva del pudore, quella cioè suggerita dagli studi prima citati, nel corso di una lunga serie di processi per oscenità celebrati dalla fine degli anni Quaranta all'inizio degli anni Settanta che qui non può essere ricostruita nel dettaglio.³⁰ *In primis* c'è la difficoltà di interpretare in maniera univoca il significato di pudore che si evince nelle diverse sentenze, nelle quali l'applicazione della nozione generale al caso particolare della rappresentazione di un corpo sembrava più il risultato delle “personali norme di cultura” del giudice che l'applicazione di un criterio socialmente o culturalmente condiviso.³¹

Gli argomenti dei giudici per sentenze, appunto, molto variabili nel loro esito, oscillano non tanto tra posizioni più o meno tolleranti ma tra posizioni che ritengono di poter dare alla nozione di pudore quella di un “sentimento di tutti in quanto sentimento proprio della natura dell'uomo, proprio dell'essere ragionevole”—come spiega Rodolfo Venditti nel suo *La tutela penale del pudore e della pubblica decenza* nel 1962—e giudici che invece ritengono che il suo carattere “comune” dovesse essere riportato al contesto sociale, storico e culturale nel quale il pudore sarebbe stato violato.³² Come spiegava Manlio Mazzanti nel suo *L'osceno nel diritto penale* già nel 1956, il pudore era segnato da “una mutevolezza che è in correlazione al progressivo evolversi degli usi e dei costumi dei consociati,” e doveva pertanto essere interpretato in base alla congiuntura storico-culturale nella quale ci si trova.³³ Si badi bene, anche le posizioni più relativiste ritengono che il pudore faccia parte della natura umana e meriti di essere tutelato, solo che la sua specifica misura non può essere ricavata da una definizione astratta.

Le due posizioni sopravvivono nel dibattito ancora a cavallo tra la fine degli anni Sessanta e l'inizio dei Settanta e vedono la Sezione penale della Corte di Cassazione sentenziare il primo ottobre 1968 che il pudore viene offeso *tout court* da “atteggiamenti che rievocano esplicitamente e brutalmente gli atti della riproduzione,” mentre una parte della giurisprudenza “si orientava—come spiega Rodolfo Venditti in una rassegna di quegli anni—verso un'interpretazione più efficiente e realistica: quella ispirantesi al criterio dell'uomo medio, dell'uomo normale.”³⁴ Nel primo caso, come si noterà, l'attività sessuale viene ancora definita nei termini di “atti di riproduzione,” come se il sesso fosse un'attività destinata alla sopravvivenza della specie, ma soprattutto la corte conferma nel 1968 con una sensibilità tutta settecentesca il fatto che c'è qualcosa di “brutale” nella rappresentazione del sesso, non per il modo in cui esso si svolge—cioè con modi bruschi o *rough* come recitano le categorie per l'indicizzazione dei video nelle piattaforme degli anni Duemila—ma perché l'atto stesso ha *in sé* qualcosa di ferino. Le due concezioni sono straordinariamente longeve e si ritrovano in sentenze della Corte di Cassazione anche successive: nel 1984 il pudore continua ad essere inteso come “la verecondia attraverso la quale l'uomo, nel suo lungo cammino

³⁰ Una parziale ricostruzione si trova in Desole, *L'immagine oscena*; sulle trasformazioni della percezione della sessualità in Italia documentate dal dibattito sulla prostituzione culminato con l'approvazione della legge Merlin si veda Liliosa Azara, *I sensi e il pudore. L'Italia e la rivoluzione dei costumi (1958-1968)* (Roma: Donzelli, 2018); sui rapporti tra la cultura cattolica e il cinema si veda Tomaso Subini, *La via italiana alla pornografia. Cattolicesimo, sessualità e cinema (1948-1986)* (Milano: Le Monnier, 2021).

³¹ Cadoppi e Veneziani, *Elementi di diritto penale*, 128.

³² Venditti, *La tutela penale*, 27.

³³ Mazzanti, *L'osceno nel diritto penale*, 9.

³⁴ Cass., sez. VI penale, 1. ottobre 1968, n. 1085; Venditti, “Tutela del pudore e dell'oscenità,” 613.

di civiltà, ha *sempre* cercato di nascondere i suoi istinti sessuali oltreché le turpitudini della propria ed altrui lussuria,” laddove “riserbo e pudicizia ... circondano gli strati elevati della coscienza umana,” non mancando di ricordare il “disgusto” che possono suscitare le rappresentazioni del piacere sessuale intese come “scoperte carnalità e violenze sessuali riposte nel fondo degenerativo degli istinti primordiali della specie.”³⁵

Anche la concezione relativistica, probabilmente prevalente dal punto di vista dell'applicazione, viene riformulata negli stessi termini nei quali viene concepita nel 1956, e ancora nel 1997 viene accompagnata dalla finzione giuridica dell'uomo medio o dell'uomo “normale” reintroducendo nella definizione dell'osceno quell'elemento di anormalità che si trovava già alla base del Codice del 1930.³⁶ Del resto, nemmeno questa prospettiva scioglie del tutto il problema della natura indeterminata del concetto. In assenza di un periodico aggiornamento del pudore medio anche questo significante resta generico, tanto più che nessun soggetto pubblico o privato ha mai condotto delle ricerche demoscopiche su quale fosse il perimetro del pudore nazionale. In tal modo si è lasciato aperto il problema delle sue interpretazioni, sino al caso raccontato da Gianni Passavini nel suo libro dedicato a Saro Balsamo, cioè quello del sostituto procuratore della repubblica di Milano, Nicola Cerrato, particolarmente solerte nell'attività di sequestro delle riviste e di incriminazione degli editori, che avrebbe commissionato una ricerca specifica, della quale, tuttavia, non si è riusciti a trovare traccia.³⁷

È chiaro, quindi, che il concetto di pudore ha funzionato come un significante vuoto non tanto perché fosse impossibile riempirlo, ma perché, anche quando c'è stata l'occasione di farlo, l'interesse in materia è rimasto piuttosto scarso, forse non da ultimo perché si sarebbe potuto scoprire che il turbamento non c'era o era relativo oppure era proprio ciò che i fruitori di questi contenuti andavano cercando. L'ipotesi potrebbe sembrare peregrina, ma sembra avvalorata da quanto accaduto negli Stati Uniti nel 1970 con la pubblicazione dei risultati del lavoro della *Commission on Obscenity and Pornography* voluta da Lyndon B. Johnson nel 1969 e che aveva poi proseguito i suoi lavori anche sotto la presidenza Nixon. Sulla scorta dell'ipotesi che le immagini oscene che avevano preso a circolare in quella stagione potessero risultare dannose per la morale, Johnson voleva che venissero presi in esame l'industria dell'intrattenimento per adulti, la portata della sua diffusione e gli effetti che aveva sui comportamenti sessuali e sociali degli Statunitensi.³⁸ Al contrario di quanto ci si attendeva, la Commissione non era riuscita ad attestare né sul piano demoscopico né in via definitiva su quello scientifico che i materiali osceni costituissero un pericolo o un fattore di danno. Essa aveva inoltre rilevato come l'opinione pubblica fosse divisa, con una leggera maggioranza incline a ritenere che essi avessero “effetti positivi” perché “procurano informazioni sul sesso, divertono ... migliorano i rapporti sessuali di coppie sposate.”³⁹

Un ulteriore problema dell'applicazione della nozione di osceno risiedeva nello stabilire chi andasse considerato responsabile di avere fatto circolare questo materiale. Se cioè nella lunga e

³⁵ Cass., sez. III penale, 7 giugno 1984 n. 5308. Il corsivo è di chi scrive. Di analogo tenore la definizione del pudore di una sentenza del 1977 della medesima corte che lo definisce come una “reazione emotiva, immediata ed irreflessa, di disagio, turbamento e repulsione in ordine a organi del corpo o comportamenti sessuali che, per ancestrale istintività, continuità pedagogica, stratificazione di costumi ed esigenze morali, tendono a svolgersi nell'intimità e nel riserbo” (Cass., sez. III penale, 3 febbraio 1977, n. 1809).

³⁶ Una sentenza del 1997 definisce così il pudore: “il sentimento medio della comunità ed i valori della coscienza sociale e le reazioni dell'uomo medio normale” (Cass., sez. III penale, 3 ottobre 1997, n. 8959).

³⁷ Passavini, *Porno di carta*, 231.

³⁸ Lewis, “Presumed Effects of Erotica”; Funston, “Pornography and Politics”; sul lavoro di questo genere di commissioni si vedano Smith, Leyden, and Borrelli, “Predicting the Outcomes of Presidential Commissions.”

³⁹ “Rapporto finale della Commission on Obscenity and Pornography, 30 settembre 1970,” in Giachetti, *Pornopower*, 276. La commissione affidò inoltre a Berl Kutchinsky—un criminologo dell'Università di Copenhagen—uno studio sull'impatto della legalizzazione avvenuta in Danimarca nel 1969, pubblicato nel 1970 con il titolo *Studies on Pornography and Sex Crimes in Denmark*, nel quale non era documentata nessuna correlazione tra la legalizzazione di questi prodotti e eventuali crimini sessuali.

complessa filiera che porta una pubblicazione oscena dal set allo schermo o dalla redazione all'edicola, il reato andasse contestato al proprietario della casa editrice o di produzione, al direttore responsabile, o a chi gestiva il deposito nel quale i supporti attendevano di essere distribuiti, oppure a coloro che li mettevano nelle mani di chi li consumava. Forse a rigor di logica a tutti, ma nei fatti prevalentemente a coloro che incassano gli utili di questo commercio. Sono perciò prevalentemente edicolanti ed editori a essere imputati di avere distribuito materiale che viola il comune senso del pudore, sollevando del tutto i lettori dalla responsabilità di averli acquistati.⁴⁰

In quella che appare una condizione di incertezza giuridica relativamente al modo in cui andassero applicati questi articoli del Codice penale, il 17 luglio 1975 Giovanni Leone, il presidente della Repubblica, firma l'entrata in vigore della Legge n. 355, dopo l'approvazione da parte di due camere che vedevano la maggioranza dei seggi occupati da esponenti della Democrazia Cristiana in un governo di coalizione guidato da Aldo Moro. Il provvedimento modificava l'articolo 528 del Codice penale stabilendo che “i titolari e gli addetti a rivendita di giornali e di riviste” non potevano essere puniti “per il solo fatto di detenere, rivendere, o esporre, nell'esercizio normale della loro attività” riviste oscene.⁴¹ La legge si premura di specificare che la vendita e l'esposizione continuano a essere oggetto di sanzione quando le pubblicazioni—che restano oscene—“siano esposte, in modo da rendere immediatamente visibili al pubblico parti palesemente oscene ... o quando ... siano vendute ai minori di anni sedici.”

La proposta di legge aveva avuto un *iter* relativamente normale per una disposizione come questa. La relazione di maggioranza, che Ugo Spagnoli, parlamentare del partito Comunista Italiano, presenta alla Commissione giustizia il 2 agosto del 1973 per sostenere il provvedimento, vedeva nei rivenditori dei “capri espiatori,” soggetti, per un verso, all'obbligo contrattuale di esporre dei prodotti fornitigli dagli editori e, per altro verso, all'obbligo di valutare l'eventuale natura di questi stessi prodotti, svolgendo il ruolo di censori. Da un lato, cioè, erano tenuti ad esporre sui loro scaffali oggetti che potevano violare il pudore (pena una richiesta di “risarcimento danni da parte dell'editore”) e dall'altro erano ritenuti responsabili di un'oscenità per la quale, come rimarca il progetto di legge, si ravvisava la “mancanza di validi e uniformi parametri tali da permettere a ciascuno di questi soggetti di muoversi agevolmente tra le sottili e spesso evanescenti distinzioni fra ciò che offende o meno la morale e il pudore.”⁴²

La relazione di minoranza sul provvedimento, presentata da Angelo Castelli della Democrazia Cristiana, aiuta a individuare quale fosse l'oggetto del dibattito: al vicepresidente della Commissione giustizia il provvedimento sembrava dare l'avvio ad una “indiscriminata liberalizzazione”—come in effetti venne percepita dagli editori—“con evidente pericolo sociale.”⁴³ Per tenere questa minaccia sotto controllo era necessario vigilare sugli editori che in alcun modo possono essere visti come ignari del contenuto di ciò che mettono sul mercato e risultano così essere “i veri corruttori del costume.” L'editore, infatti, “fa una scelta, magari giustificata da alibi pseudoculturali al di sotto di ogni decente *low-brow*, ma pienamente cosciente e suscettibile di gravi conseguenze sociali.”⁴⁴

La convergenza tra le parti era data dal comune intento di sollevare gli edicolanti dall'onere di processi, durante i quali risultava difficile stabilire la loro esplicita intenzione di vendere materiali che non avevano necessariamente il compito di controllare, neutralizzando la loro posizione rispetto alle controversie che riguardano l'osceno. In mancanza di un orientamento chiaro, era sembrato più semplice distinguere tra soggetti passibili di punizione e soggetti che ne dovevano restare immuni. Certo rimaneva che le riviste—questo il supporto più diffuso all'epoca—dovessero essere oggetto di esplicita richiesta e non essere liberamente accessibili, né ai minori né

⁴⁰ Passavini, *Porno di carta*.

⁴¹ *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 214 del 12 agosto 1975. I documenti dell'*iter* legislativo sono disponibili sul sito della Camera dei deputati.

⁴² Camera dei deputati, *Atti parlamentari*, n. 452A del 10 luglio 1972.

⁴³ Passavini, *Porno di carta*, 199.

⁴⁴ Camera dei deputati, *Atti Parlamentari*, n. 452A-BIS del 19 settembre 1973.

a chi non mostrasse un interesse diretto, tanto che a partire dal 31 agosto 1978 sarà imposta la chiusura dentro confezioni in cellophane incaricate di nascondere le copertine e d'impedire che esse venissero anche solo sfogliate prima della vendita.⁴⁵ Se le merci nel sistema capitalistico sono oggetto di un regime di visibilità piena e assoluta, le rappresentazioni del piacere sessuale potevano essere merci ma non dovevano essere visibili.

Queste disposizioni—che eliminavano del tutto le cause a carico degli edicolanti ma non quelle a carico degli editori—restringevano la questione della rilevanza penale delle violazioni del comune sentimento del pudore alla dimensione pubblica: ora, infatti, ciò che veniva vietato era il fatto di sottoporre materiali osceni all'attenzione di tutti, esporli in uno spazio nel quale chiunque potesse vederli. Questa disposizione fa, quindi, molto di più che neutralizzare il ruolo dei distributori poiché risolve contemporaneamente anche il problema della demarcazione del confine di ciò che viola il pudore: essa, infatti, non ha quasi più alcun rilievo se le oscenità circolano in modo nascosto perché ciò che va tutelato non è più il pudore comune ma l'esibizione pubblica del piacere sessuale fine a sé stesso. Un'immagine non è perciò più in sé oscena, quella che è oscena, da qui in avanti, è la sua esibizione pubblica.

Uno degli esempi più chiari di quando sia netto questo orientamento nella legislazione italiana è il caso arrivato in Corte costituzionale che, per l'industria dei video, sancirà l'equiparazione di questo medium a quello delle riviste, assimilato invece a partire dal 1986 alle pellicole cinematografiche.⁴⁶ Anche qui la sentenza n. 368 del 1992 estende la possibilità di detenere videocassette allo scopo di farne commercio, purché venga garantita la riservatezza della presenza di materiale osceno. Il caso in questione è uno dei tanti che, esattamente come era avvenuto per le riviste, aveva coinvolto Ubaldo Angeletti, il titolare di un video-noleggio—la Videoshop s.a.s—incriminato perché il 21 settembre 1990 risultava avere in negozio 38 videocassette della Blue Movie s.r.l. di Milano, sebbene in un locale separato da quello nel quale si trovano i video non soggetti a restrizione. Il Pretore di Macerata nell'ordinanza che interpellava la Corte costituzionale suggeriva che la difesa del pudore fosse ormai da considerarsi come la “tutela della libertà da intromissioni in assenza di un preventivo consenso del destinatario dell'atto o dell'oggetto a contenuto erotico.”⁴⁷ In tal modo, la tutela del pudore non riguarda più la società nel suo complesso ma la “libertà personale, in una delle sue tante sfaccettature.”⁴⁸

L'industria dell'intrattenimento per adulti—che nel 1970 contava soprattutto su riviste e film in super 8 che potevano essere proiettati in club privati, e che si è poi arricchita di un vasto repertorio di pellicole da proiettare nei cinema e di videocassette e di servizi di telefonia erotica—poteva definitivamente vendere i propri prodotti a chi li chiedeva esplicitamente, lasciando intatta la restante parte degli articoli 528 e 529, che continuavano a contenere il divieto di realizzarli, produrli e trasportarli fino ai luoghi nei quali incontravano i loro acquirenti.⁴⁹ In questo modo la distinzione che sta alla base del concetto di osceno non ha più direttamente a che fare con il pudore dell'essere umano o della società genericamente intesa nella sua medietà o nella sua normalità, ma è una distinzione spaziale che separa i luoghi nei quali il pudore è sospeso grazie alle intenzioni di chi vi si reca. Attraversando la soglia di un cinema per adulti o portando a casa una rivista, una

⁴⁵ Passavini, *Porno di carta*, 231.

⁴⁶ Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, Gazzetta ufficiale, 13 agosto 1986, n. 187. Per una ricostruzione del processo che porta all'equiparazione con le riviste risulta particolarmente interessante il dibattito tra i videonoleggiatori, ricostruibile consultando i numeri della rivista *Videomarket. Il giornale dei professionisti della videovendita*, un mensile uscito a partire dal 1986 che conteneva una specifica rubrica dedicata ai “Video X.”

⁴⁷ Pretura di Macerata, Ordinanza (Atto di promovimento), n. 14 del 5 novembre 1991.

⁴⁸ Fiandaca, *Problematica dell'osceno*, 106. Il passo è citato anche dall'ordinanza del Pretore.

⁴⁹ Sul mercato pornografico italiano non esistono molte ricerche, l'ultima disponibile risale al 2005. Si tratta di una ricerca condotta da Roberta Tatafiore per l'Istituto Eurispes, in collaborazione con il Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, si veda *IV rapporto sulla Pornografia in Italia*.

https://download.repubblica.it/pdf/rapporto_pornografia.pdf (ultima visita 26 gennaio 2023). Per una pionieristica rassegna delle riviste italiane si vedano Maina, *Play, man!* e *Corpi che si sfogliano*.

videocassetta o un dvd che indica chiaramente di essere vietato ai minori, si accede ad uno spazio nel quale le regole sociali del pudore sono sospese, dove cioè ciascuno può sottoporsi a qualsiasi turbamento desideri, purché sia l'unico a provarlo. In questo modo il linguaggio giuridico si libera del problema di fissare una soglia operazionalizzabile in sede di processo del comune senso del pudore, per affidare agli individui la messa in forma e la custodia del proprio, tanto che ciò che sembra essere oggetto di tutela non è più nulla di comune e di sociale ma “la riservatezza e la discrezione sessuale,” cioè la necessità di tenere queste attività lontane dallo spazio pubblico.⁵⁰

Se, perciò, questa legge ha stabilito la liceità di questo consumo, lo ha fatto in un'ottica del tutto contraria al modo in cui avrebbe dovuto operare una “rivoluzione sessuale” nel senso che le attribuivano Reich e Marcuse, visto che non è affatto un soggetto collettivo quello a cui si è concesso di tematizzare i propri piaceri ma è un singolo individuo, il consumatore, al quale si lascia fare quel che vuole purché lo faccia lontano dallo sguardo degli altri e nel chiuso del suo appartamento.

Si tratta, cioè, di un'ingiunzione a mantenere su questa attività il più assoluto riserbo: tra le norme che restano inalterate con la legalizzazione del mercato per le riviste pornografiche nel 1975 e poi del materiale video del 1992 resta, infatti, fermo il divieto a pubblicizzare in alcun modo prodotti osceni. Questo comporta che anche uno spazio nel quale intrecciare pareri su qualcosa di osceno è a sua volta osceno, come può notare con facilità chiunque cerchi, per esempio, nelle pagine di Sky Italia qualche riferimento ai numerosi canali che trasmettono pornografia tra quelli *on-demand* o, egualmente, chi cercasse i titoli in programmazione nelle sale riservate al “cinema per adulti” sui giornali o nelle riviste specializzate dedicate agli spettacoli a partire proprio dagli anni Novanta.

Questa disposizione che circoscrive la liceità dell'osceno a chi lo ricerca intenzionalmente e ne fruisce in privato ha come conseguenza che non esiste uno spazio nel quale si possa sviluppare quel genere di costruzione del gusto che è invece tipica di altri prodotti visuali e che riporta di nuovo la questione all'idea che tra sessualità e cultura vi sia, nell'ottica giuridica, una distanza che non bisogna cercare di colmare.

Nuovi campi semantici: la pornografia nuoce ai bambini

Nei trent'anni successivi al 1975, tutta la sezione del codice penale dedicata ai “delitti contro la moralità pubblica e il buon costume”—che contenevano originariamente anche reati come il ratto ai fini di matrimonio (art. 520), quello ai fini di libidine (art. 523) o, ancora, la seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata (art. 526)—è stata profondamente modificata, spostando quelli che apparivano come atti che ledevano un valore pubblico, quali la decenza e il pudore, tra i reati che invece riguardano i “delitti commessi contro la persona.” I reati connessi alla pornografia minorile sono stati invece oggetto di norme specifiche, che prevedono pene molto severe non solo per coloro che realizzino e facciano circolare questo tipo di contenuti, ma anche per chi li possieda o solo li guardi.⁵¹ La figura del bambino non è, tuttavia, solo al centro di questa attività di tutela, ma torna in un'importante serie di provvedimenti che, a partire dagli anni Novanta del ventesimo secolo, hanno investito l'ambito complessivo della sfera dei media come campo che deve essere il più possibile sgombro dalla circolazione dell'osceno anche quando mette in scena e si rivolge a persone adulte e consenzienti.

Se, infatti, il pudore degli adulti è apparso sempre di più un oggetto dalla fisionomia del tutto contingente al quale non è quasi più stata dedicata attenzione, a partire da qui quello dei minorenni è invece venuto emergendo come l'elemento centrale di tutto lo spazio mediatico. Le rappresentazioni del sesso sono state oggetto di nuova attenzione, prima con l'attività del Garante

⁵⁰ Romano, *Delitti contro la sfera sessuale della persona*, 343.

⁵¹ Cadoppi e Veneziani, *Elementi di diritto penale*, 125–126; Romano, *Delitti contro la sfera sessuale della persona*, 213–232.

per la radiodiffusione e l'editoria—che nel 1990 includeva esplicitamente le trasmissioni radiofoniche e televisive tra i media che potevano essere oggetto di violazioni dell'articolo 528—e poi con quella dell'Autorità per le Garanzie delle Telecomunicazioni, la quale, recependo alcune direttive dell'Unione Europea, ha approntato un complesso sistema di *rating* e controllo per le trasmissioni televisive e radiofoniche in chiaro e a pagamento.⁵² Se nel 1990 la violazione del pudore veniva ancora ascritta a un delegato del concessionario (pubblico o privato) per le trasmissioni, secondo lo stesso schema che riteneva il direttore responsabile di una pubblicazione il soggetto punibile per questo genere di reati, il *Codice di autoregolamentazione Media e Minori* del 2002 ha introdotto norme più stringenti per tutti i *provider* con una nuova strategia e un nuovo sistema di sanzioni.

Il Codice di autoregolamentazione fissa, infatti, i criteri generali per la classificazione dei programmi—approvati dal Ministero dello sviluppo economico con decreto del primo aprile 2011—che vietano la pornografia come “rappresentazione di attività sessuale gratuita e decontestualizzata rispetto ai profili relazionali, oltre che estremizzata quanto a tipologia di atti produttivi esclusivamente di ‘piacere estatico.’”⁵³ Il codice prevede, inoltre, che sia da ritenere pornografica una “rappresentazione di relazioni sessuali” dove ci sia “la presenza di elementi perversi e/o devianti, che portano alla degradazione dell'individuo.”⁵⁴

Non solo i programmi che vanno in onda tra le 7 e le 23 non possono contenere immagini di questo tipo, ma qualsiasi programma trasmesso anche nella fascia notturna deve essere preceduto da un “avvertenza acustica” e da un contrassegno che ne indichi con continuità l'inadeguatezza ai minori attraverso un “simbolo visivo chiaramente identificabile.”⁵⁵ Al di là della difficoltà di applicare questi accorgimenti per esempio alla radio e a tutti i contenuti audio, che col tempo hanno cominciato a contenere dei *trigger warning* all'inizio della trasmissione, questi provvedimenti presentano elementi di continuità ed elementi di discontinuità rispetto a quanto accadeva prima della loro entrata in vigore e, soprattutto, prima dell'organizzazione di un sistema di costante sorveglianza sulle trasmissioni: pur sostituendo al termine oscenità quello di pornografia, la definizione di partenza resta centrata sul pudore, il quale continua ad essere un sentimento che si lega alla “riservatezza tipica delle manifestazioni relative alla vita sessuale.”⁵⁶ Anche qui questa soglia risulta violata da ciò che ha come fine “l'eccitazione erotica o ... la stimolazione dell'istinto sessuale” o che è connotato “da gratuità rispetto al contesto narrativo” ed è privo “di elementi redimenti che, alla luce dello stesso contesto, ne giustificano la presenza.”⁵⁷

Come si vede i temi intorno ai quali si articolano questi divieti insistono sempre sulla necessità di mantenere il riserbo sulla vita sessuale o sulla necessità che il contesto nel quale essa viene rappresentata la metta in salvo dal suo semplice riferirsi a se stessa: il culmine dello spudorato è, infatti, proprio il piacere sessuale come fine in sé, come attività che non significa anche qualcos'altro, che non rimanda a un elemento di civiltà riconducibile a sentimenti, relazioni o valori che, appunto, ne redimano l'oscenità. Per essere oggetto di una rappresentazione scevra di pericoli,

⁵² Il *Codice di autoregolamentazione Tv e minori* è stato redatto nel 2002, ed è poi divenuto legge nel 2004 e trasfuso nel Testo Unico di cui al Decreto legislativo 177/05, come modificato dal Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44. Sulla trasformazione complessiva delle disposizioni di censura a partire da qui si veda Giusti, “Dalla censura alla classificazione.”

⁵³ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), *Libro bianco media e minori* (24 gennaio 2014), 140.

⁵⁴ AGCOM, *Libro bianco*, 137.

⁵⁵ Direttiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, art. 27, co. 1; AGCOM, *Libro bianco*, 140.

⁵⁶ La pornografia continua ad essere definita riprendendo una sentenza della Corte di cassazione del 1971 (Cass., sez. III penale, 9 febbraio 1971, n. 1197) “la descrizione, l'illustrazione o la rappresentazione visiva e/o verbale di soggetti erotici e di atti o attività attinenti alla sfera sessuale che risulti offensiva del pudore” (Delibera n. 23/07/CSP “Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche,” *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* n. 63 del 16/03/2007); Delibera n. 23/07/CSP, punto 2.

⁵⁷ AGCOM, *Libro bianco*, 140.

il piacere deve essere in qualche modo riscattato, recuperato alla vita civile attraverso altri elementi narrativi.

L'elemento di novità che, invece, caratterizza questa nozione di pudore con specifico riferimento ai "soggetti in età evolutiva" è che la sua violazione non è più esclusivamente un pericolo morale, una forma cioè di "corruzione" che mette a repentaglio alcuni valori, ma tali contenuti sono "da considerarsi gravemente nocivi allo sviluppo fisico e psichico dei minori."⁵⁸ In questo modo, il criterio del pudore non è più affidato alla sociologia, come sembrava suggerire la finzione dell'"uomo medio." E non è nemmeno più sufficiente consumare materiali osceni nello spazio privato della casa, come suggeriscono i provvedimenti del 1975 e del 1992 che riconoscevano a ciascun individuo la libertà di sottoporsi privatamente a certi turbamenti. Il *Libro bianco su media e minori* individua la televisione come uno strumento gravido di pericoli che apre lo spazio privato della casa all'ingresso di messaggi che pongono a rischio la salute dei suoi inquilini minorenni. Proteggere il minore dai pericoli della sfera domestica è in generale un compito affidato agli adulti che ne sono responsabili, almeno fino a che essi si mostrano all'altezza di questo ruolo. Nel caso di quelli associati alla televisione e alla radio l'autorità si è invece incaricata del compito di porre sotto controllo l'intera programmazione, affidando alla psicologia e alla medicina il compito di individuare i criteri del visibile.

Ad esplicitare questa strategia sono alcune diapositive didattiche sui sistemi di controllo approntati dall'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni e illustrati dal *Libro bianco*, nelle quali si vedono i formulari che supportano la procedura di segnalazione di contenuti inadeguati.⁵⁹ Anche le trasmissioni che vanno in onda a mezzanotte possono, infatti, essere vagliate in ordine alla quantità di nudità che espongono, alla sua contestualizzazione e alle parafilie che rappresentano, con particolare attenzione a quelle legate al travestitismo, al masochismo e al sadismo, per la cui definizione ci si riferisce all'edizione del 2010 del *Manuale diagnostico statistico dei disturbi mentali*. Come si vede, quindi, la restrizione dei casi nei quali la nozione di pudore è giuridicamente rilevante non comporta affatto una loro liberalizzazione *tout court*, ma corrisponde ad una nuova forma di tutela che si basa sull'immagine del minorenne come potenziale fruitore di qualsiasi contenuto a qualsiasi ora della giornata.

Inoltre, l'attività del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori con la costante sorveglianza che esercita ha modificato il decorso delle procedure per la sanzione delle violazioni. Fino agli anni Dieci del ventunesimo secolo, infatti, i casi che riguardavano spettacoli osceni erano oggetto di un processo penale che doveva accertare il reato e stabilire le eventuali pene per i trasgressori. Le inchieste erano responsabilità della magistratura inquirente, la quale doveva dimostrare in sede di dibattimento la natura oscena di immagini specifiche e le responsabilità degli indagati sortendo, come abbiamo già visto, giudizi non sempre uniformi. Sebbene i procedimenti per questo genere di reati siano stati frequenti anche dopo il 1975, si trattava di casi relativamente rari. Con il passaggio al nuovo sistema, i soggetti posti sotto sorveglianza si moltiplicano enormemente, poiché il controllo del mercato radiotelevisivo può essere svolto in un unico luogo e giovare delle segnalazioni degli spettatori o di altri *stakeholder*. L'autorità per le telecomunicazioni può, inoltre, intervenire per sanzionare emittenti o siti per una singola scena o una singola trasmissione, ivi inclusa un'emittente che manda in onda "in fascia oraria notturna" un "programma a schermo nero in cui si percepisce segnale audio riferibile a film pornografico" senza i dovuti accorgimenti, in ragione del fatto che viola un articolo del Decreto legislativo n. 177 del 31 luglio 2005, rafforzato dalla delibera n. 177 dell'Autorità garante del 23

⁵⁸ Direttiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, articolo 27, comma 2; *Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici* modificato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, art. 34, comma 1.

⁵⁹ AGCOM, *Libro bianco*, 321.

febbraio del 2007, la quale punisce “anche le sole rappresentazioni verbali.”⁶⁰ Infine, la procedura di raccomandazione e di erogazione di una sanzione pecuniaria non richiede un *iter* complesso come l’istruzione di un processo. Certo il processo penale e le sue pene detentive continuano a costituire uno dei possibili esiti di una segnalazione, ma si tratta di una misura di ultima istanza, che si innesca solo in caso di violazioni reiterate e di mancato pagamento delle sanzioni. La relativa mitezza di questo tipo di interventi, a paragone della detenzione prevista dal Codice penale, si combina con una estensione delle capacità di controllo che non si applica più solo ai contenuti intenzionalmente prodotti come sessualmente espliciti o pornografici, ma anche a tutti gli altri contenuti che nelle loro pieghe possono celare elementi che nuocciono al “soggetto in età evolutiva.” Non si dà più così la caccia a quei pornografi che promuovono la degenerazione, il lenocinio e l’immaturità, come pensava Mazzanti nel 1952, ma ci si mette sulle tracce di un piacere irredento e fine a sé stesso come elemento che si sospetta di poter trovare in qualsivoglia media o prodotto, in qualsiasi scena o sequenza.

Le norme sulla circolazione delle oscenità non passano perciò dalla rigida tutela del pudore ad una tutela più elastica o tollerante, ma dalla tutela del pudore alla completa privatizzazione della rappresentazione dei piaceri, ridisegnando un rapporto tra sesso e spazio pubblico, nel quale il pudore da salvaguardare non è più quello di tutti ma quello di una figura sociale specifica, quella del minore, divenuta l’unità di misura di ciò che si può trovare nello spazio mediatico, al quale viene richiesto di essere adatto a lui. Di fronte all’obiettivo della sua salvaguardia—che sembra spettare solo limitatamente ad altre agenzie educative più prossime, come i genitori o gli insegnanti—ai cittadini maggiorenni resta la possibilità di consumare qualsiasi prodotto in uno spazio del tutto privato, il confine del quale è quello su cui le norme giuridiche hanno prevalentemente vigilato affinché le rivoluzioni delle abitudini di consumo individuali non avessero conseguenze sul piano pubblico.

Ed è di nuovo l’assenza di pubblicità a caratterizzare l’intero processo che ha reso compatibili gli articoli 527 e 528 con l’esistenza di canali televisivi che trasmettono contenuti osceni, negozi che vendono e affittano videocassette e DVD, siti che forniscono servizi di streaming gratuiti e a pagamento per contenuti VM18: questa revisione è avvenuta attraverso successivi cambiamenti nell’interpretazione degli articoli del codice, o in ogni caso attraverso meccanismi di *governance* istituzionale, come il varo del Codice di autoregolamentazione Media e minori, senza cioè che l’opinione pubblica o l’autorità politica venissero coinvolte. Il risultato di questa assenza della pornografia dal dibattito pubblico—che la riscopre periodicamente, in prevalenza durante l’estate, come tema a cui dedicare speciali ed articoli pruriginosi—è che l’Italia, pur avendo un’arena pubblica con caratteristiche piuttosto conservatrici, non ha mai aggiornato la disciplina che riguarda la produzione pornografica come è avvenuto altrove, limitandosi in larga misura a fare in modo che tutto possa circolare purché al riparo da occhi indiscreti.

Il dibattito pubblico e il dibattito politico italiani sono così rimasti quasi del tutto immuni dalle controversie che, a livello internazionale, a partire dagli anni Ottanta del ventesimo secolo hanno influenzato la percezione dei problemi che riguardano i materiali osceni e che hanno spinto politici e intellettuali a interrogarsi non solo sugli effetti ma anche sui contesti nei quali questi prodotti prendono forma. A partire da un dibattito tutto femminista sull’industria del sesso, è stata, infatti, dedicata sempre più attenzione alle lavoratrici del settore, alle dinamiche di potere che segnano l’industria, sortendo, tra le altre cose, l’effetto di cercare di conoscere e disciplinare questa particolare forma di lavoro sessuale.⁶¹ Nonostante, per esempio, la stampa italiana si sia occupata nel 1979 di un caso di suicidio di un uomo, Antonio Musella, che ha addossato la responsabilità

⁶⁰ AGCOM, *Libro bianco*, 403; Delibera n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003, recante “Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della Legge 31 luglio 1997, n. 249,” *Gazzetta Ufficiale*, 21 agosto 2003, n. 193.

⁶¹ Per una ricostruzione di questo dibattito si vedano Courbet, *Féminismes et pornographie*, Comella e Tarrant, *New Views on Pornography*.

della sua decisione a chi aveva realizzato dei servizi fotografici poi usciti sull'edizione di *Le Ore* del 21 marzo del 1979 e su *Mese le Ore* di aprile dello stesso anno, e nonostante la pubblicazione in italiano di articoli su casi analoghi avvenuti in altri paesi, l'interesse prevalente è rimasto circoscritto alla pericolosità sociale di queste rappresentazioni del piacere e non si è mai esteso oltre la soglia del problema dell'immagine oscena, lasciando in un cono d'ombra le persone che gli danno corpo.⁶²

Works Cited

- Adamo, Pietro. *Il porno di massa. Percorsi dell'hard contemporaneo*. Milano: Raffaello Cortina, 2004.
- Aglianò, Sebastiano. "Onesto." In *Enciclopedia Dantesca*, a cura di Umberto Bosco. Roma: Treccani, 1970. https://www.treccani.it/enciclopedia/onesto_%28Enciclopedia-Dantesca%29/.
- Berardi, Alberto. "Vincenzo Manzini." In *Dizionario Biografico degli Italiani*, Vol. 69. Roma: Treccani, 2007. https://www.treccani.it/enciclopedia/vincenzo-manzini_%28Dizionario-Biografico%29/.
- Bertrand, Claude-Jean, et Annie Baron-Carvais. *Introduction à la pornographie. Panorama critique [Introduction to Pornography. Critical Overview]*. Paris: La Musardine, 2001.
- Blake, Pandora. "Age Verification for Online Porn: More Harm Than Good?" *Porn Studies* 6, no. 2 (2019): 228-237.
- Boccaccio, Giovanni. *La caccia di Diana e le Rime*. Torino: UTET, 1914.
- Brown, Peter. *Il corpo e la società. Uomini, donne e astinenza sessuale nei primi secoli cristiani*. Torino: Einaudi, 1992.
- Bulst, Neithard, Jörg Fisch, Reinhart Koselleck, und Christian Meier. "Revolution, Rebellion, Aufruhr, Bürgerkrieg [Revolution, Rebellion, Revolt, Civil War]." In *Geschichtliche Grundbegriffe*, Vol. 5, bearbeitet von Otto Brunner, Werner Conze, and Koselleck Reinhart, 653–788. Stuttgart: Klett-Cotta, 1984.
- Cadoppi, Alberto, e Paolo Veneziani, *Elementi di diritto penale, Parte speciale*. Vol. 2, *I reati contro la persona*, t. 1. Milano: CEDAM, 2014.
- Cassiano, Giovanni. *Volgarizzamento delle Colloquii dei SS. Padri del venerabile Giovanni Cassiano*, a cura di Telesforo Bini. Lucca: Giusti, 1854.
- Comella, Lynn, and Shira Tarrant. *New Views on Pornography. Sexuality, Politics, and the Law*. Santa Barbara: Praeger, 2015.
- Courbet, David. *Féminismes et pornographie [Feminisms and Pornography]*. Paris: Le Musardine, 2012.
- Desole, Angelo P. *L'immagine oscena. Giurisprudenza della fotografia erotica nell'Italia del Dopoguerra*. San Severino: Quinlan, 2020.
- Duerr, Hans P. *Nudità e vergogna. Il mito del processo di civilizzazione*. Venezia: Marsilio, 1991.
- Duggan, Christopher. *Il popolo del Duce. Storia emotiva dell'Italia fascista*. Roma: Laterza, 2013.
- Elias, Norbert. *Il processo di civilizzazione*. Bologna: Il mulino, 1982.
- Fiandaca, Giovanni. *Problematica dell'osceno e tutela del buon costume*. Padova: CEDAM, 1984.
- Funston, Richard. "Pornography and Politics: The Court, the Constitution, and the Commission." *Western Political Quarterly* 24 (1971): 635–652.
- Fussi, Alessandra. *Per una teoria della vergogna*. Pisa: ETS, 2018.
- Gente, Hans P. *Sexpol. Marxismo, psicoanalisi e rivoluzione sessuale*. Bologna: Guaraldi, 1971.
- Giachetti, Romano. *Pornopower. Pornografia e società capitalista*. Bologna: Guaraldi, 1971.
- Ginsborg, Paul. *La famiglia nel Novecento. Vita familiare, rivoluzione e dittature 1900-1950*. Torino:

⁶² Passavini, *Porno di carta*, 237; per un esempio dei problemi che restano aperti si veda Stazi, "I multiformi approcci," 233–284. Sul problema della nozione di buon costume in relazione ai procedimenti di registrazione dei *brand* si veda la sentenza della Corte di giustizia europea del 27 febbraio 2020 (CP-24/18 P).

- Einaudi, 2013.
- Giusti, Maria. “Dalla censura alla classificazione delle opere. Il cinema dà addio a Madama Anastasia?” *Rivista trimestrale di diritto pubblico* 2 (2020): 515–542.
- Guèrin, Daniel. *Saggio sulla rivoluzione sessuale*. Torino: Dellavalle, 1970.
- Han, Byung Chul. *Agonie des Eros [Agony of Eros]*. Berlin: Metthes & Seitz, 2012.
- Helgadóttir, Ásta G. “The Icelandic Initiative for Pornography Censorship.” *Porn Studies* 1, no. 3 (2014): 285–298.
- Kant, Immanuel. *Metafisica dei costumi*. Roma-Bari: Laterza, 1999.
- Koselleck, Reinhart. “Per una semantica storico-politica di alcuni concetti antitetici asimmetrici.” In *Futuro passato. Per una semantica dei tempi storici*, 181–222. Casale Monferrato: Marietti, 1986.
- Laqueur, Thomas W. *Sesso solitario. Storia culturale della masturbazione*. Milano: Il saggiatore, 2007.
- Lewis, Jon. “Presumed Effects of Erotica: Some Notes on the Report of the Commission on Obscenity and Pornography.” *Film International* 6, no. 6 (2008): 7–16.
- Maina, Giovanna. *Corpi che si sfogliano. Cinema, generi e sessualità su “cinesex.”* Pisa: ETS, 2018.
- _____. *Play, man! Un panorama della stampa italiana per adulti*. Milano: Mimesis, 2019.
- Manzini, Vincenzo. *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*. Vol. 7. Torino: UTET, 1936.
- Marcuse, Herbert. *Eros e civiltà*. Traduzione di Lorenzo Bassi. Torino: Einaudi, 2001.
- Marzano, Michela. *La fine del desiderio. Riflessioni sulla pornografia*. Milano: Mondadori, 2012.
- Mazzanti, Manlio. *L’osceno nel diritto penale*. Milano: Giuffrè, 1956.
- Mieli, Mario. *La gaia critica. Politica e liberazione sessuale negli anni Settanta (1972-1983)*. Venezia: Marsilio, 2019.
- Mosse, George. *Sessualità e nazionalismo*. Roma: Laterza, 1982.
- Mussolini, Benito. *La dottrina del Fascismo. Con una storia del movimento fascista di Giacobino Volpe*. Milano: Treves, 1932.
- Ogien, Ruwen. *Pensare la pornografia*. Milano: ISBN Edizioni, 2005.
- Orazi, Massimiliano. “Sociologia del pudore. Una questione prevalentemente normativa intorno al problema del soggetto moderno.” *Sociologia del diritto* 2 (2019): 63–89.
- Ortoleva, Peppino. *Il secolo dei media. Riti, abitudini mitologie*. Milano: Il saggiatore, 2009.
- Passavini, Gianni. *Porno di carta*. Roma: Iacobelli, 2016.
- Person, Christian, Steffen Hurka, and Christoph Knill. “Opposite Trends in the Regulation of Pornography? Policy Differentiation and Policy Convergence Across 26 Countries Between 1960 and 2010.” *The Journal of Sex Research* 53, no. 7 (2016): 860–872.
- Petley, Julian. “The Regulation of Pornography on Video-on-Demand in the United Kingdom.” *Porn Studies* 1, no. 3 (2014): 260–284.
- Prearo, Massimo. *La fabbrica dell’orgoglio. Una genealogia dei movimenti LGBT*. Pisa: ETS, 2015.
- Reich, Wilhelm. *La rivoluzione sessuale*. Milano: Feltrinelli, 1971.
- Ricciardi, Maurizio. *Rivoluzione*. Bologna: il Mulino, 2001.
- Romano, Francesco. “Il comune sentimento nell’offesa al pudore. L’opera d’arte o di scienza. Riflessioni critiche e prospettive di riforma.” *Giurisprudenza di merito* 2 (1992): 506–517.
- Russo, Maria Rosalba. *Public Sex*. Milano: Nero, 2021.
- Scheler, Max. *Pudore e sentimento del pudore*. Milano: Mimesis, 2013.
- Smith, Daniel A., Kevin M. Leyden, and Stephen A. Borrelli. “Predicting the Outcomes of Presidential Commissions: Evidence from the Johnson and Nixon Years.” *Presidential Studies Quarterly* 28, no. 2 (1998): 269–285.
- Stazi, Andrea. “I multiformi approcci dei paesi dell’Asia estremo-orientale e dell’Oceania alla responsabilità degli intermediari online.” *Il diritto dell’informazione e dell’informatica* 34, no. 2 (2018): 233–284.
- Steinem, Gloria. “Erotica and Pornography. A Clear and Present Difference.” In *Take Back the*

- Night: Women on Pornography*, edited by Laura Lederer, 29–34. New York: Morrow, 1980.
- Tagliapietra, Andrea. *La forza del pudore. Per una filosofia dell'inconfessabile*. Milano: Rizzoli, 2006.
- Tatafiore, Roberta. *IV rapporto sulla Pornografia in Italia*. Roma: EURISPES, 2005.
<http://www.territorioscuola.com/associazioni/pornografia.html>.
- Venditti, Rodolfo. “Tutela del pudore e dell’oscenità negli ultimi vent’anni.” *Oscenità e pudore* 143, (settembre-ottobre 1970): 605–620.
- Venditti, Rodolfo. *La tutela penale del pudore e della pubblica decenza*. Milano: Giuffrè, 1963.
- Williams, Linda. “Film Bodies: Gender, Genre, and Excess.” *Film Quarterly* 44, no. 4 (Summer 1991): 2–13.